

17903/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Reclamo.
Fallimento.

R.G.N. 1634/2014

Cron. 17903

Rep. C.I.

Ud. 12/06/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1634-2014 proposto da:

PEAK PERFORMANCE FOOD S.R.L. (C.F./P.I. 03035320161), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso l'avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

2015

1127

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO PEAK PERFORMANCE FOOD S.R.L., in persona

del Curatore dott.ssa MICAELA CECCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso l'avvocato COSTANTINO BUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO CAMISASCA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

SCHIRONI MARIA GRAZIA, CICERI MARIO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3903/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato G. COSTANTINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato V. BERGAMI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.




Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 28.10.2013) la Corte di appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. Peak Performance Food avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

In sintesi la corte di merito ha disatteso le censure proposte dalla reclamante in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza e alla carenza della legittimazione dei creditori istanti Ciceri e Schironi.

Quanto a quest'ultima censura, la corte di merito ha rilevato che il fallimento era stato dichiarato legittimamente su richiesta del pubblico ministero, al quale era stata trasmessa una segnalazione in ordine all'insolvenza dal giudice civile.

Quanto alla prima censura, invece, il giudice del reclamo ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'attivo patrimoniale superasse il passivo, trattandosi di società non in liquidazione. Inoltre, ha ritenuto legittima la dichiarazione di fallimento pur in presenza di un unico creditore, stante l'inesistenza di mezzi per adempiere regolarmente le obbligazioni e, in particolare, il credito vantato da Magni Enrico Maria (sebbene non istante per il fallimento) per euro 105.000,00, era lievitato notevolmente per il maturare degli interessi.



Contro la sentenza della Corte di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 125 c.p.c., 6 e 7 l. fall.

In estrema sintesi, sostiene che, non essendo stati ammessi al passivo gli originari creditori istanti, il fallimento sarebbe stato dichiarato su richiesta del pubblico ministero il quale, però, non avrebbe vagliato la segnalazione pervenuta dal giudice civile.

Deduce che non può ritenersi idoneo ad instaurare un procedimento per la dichiarazione di fallimento un ricorso che riproduca testualmente la segnalazione pervenuta dal giudice civile, soprattutto allorché questa abbia rimesso al p.m. il compito di eseguire «un vaglio più specifico». Aggiunge che nell'attuale contesto normativo, il procedimento per la dichiarazione di fallimento è un processo retto dall'impulso di parte, nell'ambito del quale il tribunale dispone di poteri inquisitori per l'accertamento dei fatti, un processo retto dall'impulso di



parte richiede una domanda. Questa deve avere almeno i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.: oltre ad indicare giudice e _____ parti, a contenere la sottoscrizione e le conclusioni (il petitum), deve contenere anche le ragioni: la causa petendi. Il ricorso del p.m. non può limitarsi a riprodurre la "segnalazione" ricevuta.

2.1.1.- Il motivo è infondato perché dalla trascrizione della richiesta del pubblico ministero contenuta nello stesso ricorso si evince che il predetto organo ha valorizzato quei "sintomi di insolvenza" segnalati dal giudice civile ritenendoli sufficienti ad integrare lo stato di insolvenza.

Il pubblico ministero che si limiti - come afferma parte ricorrente - a consentire un mero passaggio di carte, senza alcun vaglio proprio, si assume le responsabilità dell'atto e della richiesta, alla quale è legittimato, fermo restando che è il giudice che accerta in concreto la sussistenza della segnalata insolvenza.

Una richiesta di dichiarazione di fallimento in assenza di uno stato di insolvenza non è per ciò solo nulla, né invalida il procedimento, ma, se mai, è semplicemente infondata e sarà respinta.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall.,



lamentando che il fallimento sia stato dichiarato in assenza di uno stato di insolvenza.

Deduce che a) l'unico creditore - ai fini della dichiarazione di fallimento - deve avere interesse, mentre nella concreta fattispecie "attraverso la vendita forzata del bene, in corso alla data del fallimento, il creditore sarebbe stato pienamente soddisfatto"; b) lo squilibrio tra attivo e passivo affermato dalla corte di merito sarebbe smentito dalla documentazione prodotta.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, indicati in: a) delibere di accettazione di rinuncia ai crediti dell'amministratore; b) la situazione infrannuale e il bilancio al 31.12.2011, attestanti un patrimonio netto positivo; c) i documenti comprovanti le disponibilità liquide superiori ai debiti a breve termine; d) la circostanza che i debiti "a lungo termine", ossia quello verso il Magni, era inferiore alle rimanenze di magazzino, costituite da immobili da vendere (merci e non immobilizzazioni); e) l'atto di assenso alla riduzione dell'ipoteca da parte del Magni, dichiaratosi <<già sufficientemente garantito dall'ipoteca iscritta sui beni immobili residui>>; f) i documenti attestanti l'inesistenza di debiti o pendenze verso l'Erario.



2.3.1.- Il secondo ed il terzo motivo - là dove non sono inammissibili perché veicolano censure in fatto o in contrasto con i limiti di cui al nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. - sono infondati perché la corte di merito ha adeguatamente giustificato la decisione e, come poi la ricorrente riconosce a pag. 24, le censure non possono essere esaminate se non attraverso il filtro della motivazione adottata dalla Corte di appello.

Gli elementi dei quali si discute sono quattro: a) l'affermazione che il pagamento dell'unico debito, richiedendo l'alienazione dell'unico cespite, comportava l'insolvenza non trattandosi di società in liquidazione sarebbe confutata dal fatto che si tratta di società immobiliare, e l'immobile non era una "immobilizzazione". Ma l'argomento è infondato perché una società che non vende la sua merce e non può altrimenti pagare il suo debito è insolvente; b) il solo creditore sarebbe stato sufficiente solo se interessato (e quindi istante). Punto non decisivo come riconosce la stessa ricorrente, la quale, peraltro, trascura l'azione esecutiva da tempo iniziata da quel creditore; c) non sarebbe vero che le scritture dimostrano lo stato d'insolvenza. E' censura inammissibile, perché non denuncia un vizio di violazione dell'art. 5 l.f. ma di merito, basato sull'apprezzamento del contenuto delle scritture; d) lo squilibrio tra attività e passività non



sussiste. E' censura inammissibile per le stesse ragioni indicate sub c).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

Sussistono, infine, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

